

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

**Art. 44**

*(Modifica all' articolo 10 della legge regionale 22/2006 )*

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole << Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione. >> sono aggiunte le seguenti: << Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD. >>.